SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 3/B

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

P. M. 151 - Sabato 27 Novembre 1943

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - P. M. 151

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « GazzettaUfficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo

SOMMARIO

BANDI

BANDI

BANDO del 28 ottobre 1943, n. 8

Arruolamento di volontari nel R. Esercito.

NOI CAVALIERE DI GRAN CROCE
Generale d'Armata VITTORIO AMBROSIO
Capo di Stato Maggiore Generale

Visto l'art.1 del bando del Comandante Supremo delle FF. AA. 30 settembre 1943, n. 187 A. C., col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale la facoltà di emanare bandi;

Visti gli Artt. 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R.D. 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R. D. 10 giugno 1940, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nel territorio dello Stato;

Visto il continuo afflusso nelle file del R. Esercito di votontari di ogni ceto che chiedono di servire la Patria in armi, per la liberazione del suolo nazionale dall'occupazione tedesca;

Ordiniamo:

Art. 1

E' aperto uno speciale arruolamento nel R. Esercito per la costituzione di «reparti volontari» destinati ad operare al più presto in cooperazione con le altre unità dell'Esercito.

Art. 2

Possono aspirare all'arruolamento tutti gli elementi attualmente non alle armi appartenenti alla classe 1910 e più giovani, purchè posseggano i requisiti di idoneità incondizionata fisica e morale al servizio militare.

Art. 3

I volontari dovranno assumere l'impegno di servire nelle file delle speciali formazioni fino al termine delle ostilità con la Germania.

Tale impegno potrà essere prorogato, per quelli che lo desidereranno, oltre il termine predetto a giudizio del R. Governo.

Art. 4

I militari appartenenti ai «reparti volontari» vestiranno la divisa del R. Esercito con uno speciale con-

trassegno: saranno inquadrati con ufficiali, sottufficiali e graduati tratti pure dai volontari (che abbiano i voluti requisiti), o da quelli già alle armi e che ne facciano domanda.

Art. 5

Trattamento economico e vitto:

a) dall'atto dell'arruolamento fino all'approntamento del reparto per prendere parte ad operazioni attive: razione viveri uguale a quella stabilita per tutti i reparti mobilitati; indennità di operazioni pari ad una volta e mezzo quella normale (ossia aumento del 50 per cento) per gli ufficiali e marescialli, ed al doppio di quella normale (ossia aumento del 100 per cento) per i sottufficiali e militari di truppa; sussidio di famiglia nell'attuale misura;

b) dal momento in cui il reparto è approntato per prendere parte ad operazioni attive:
supplemento alla razione viveri; indennità di operazioni pari al doppio di quella normale (ossia aumento del 100 per cento) per gli ufficiali e marescialli, ed al triplo di quella normale (ossia aumento del 200 per cento) per i sottufficiali e militari di truppa; raddoppio del sussidio di famiglia;

c) all'atto del congedamento verrà concesso a tutti i volontari arruolati in applicazione del presente bando un mese di assegni e indennità (razione viveri esclusa) per ogni trimestre di servizio prestato.

Art. 6

Agli arruolati in base al presente bando sono estese tutte le facilitazioni ed i diritti concessi per legge ai combattenti dell'attuale conflitto.

Art. 7

Modalità per l'arruolamento: gli aspiranti si dovranno presentare, a partire dal 15 novembre p. v., alla più vicina stazione CC. RR. in territorio controllato dalle nostre truppe, la quale provvederà all'avviamento ai «centri ordinamento volontari» appositamente costituiti.

Art. 8

Il presente bando entra in vigore immediatamente. Esso sarà pubblicato mediante inserzione nel foglio degli annunzi legali delle provincie e mediante affissione di manifesti murali nei vari Comuni del Territorio.

Dal Comando Supremo, 28 ottobre 1943.

AMBROSIO

BANDO del 1° novembre 1943, n. 12.

Indennità per rischi di guerra nei confronti degli equipaggi delle navi mercantili.

NOI CAVALIERE DI GRAN CROCE
Generale d'Armata VITTORIO AMBROSIO
Capo di Stato Maggiore Generale

Visto l'art. 1 del bando del Comandante Supremo delle Forze Armate 30 settembre 1943, n. 187 A. C. col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale la facoltà di emanare bandi;

Visti gli artt. 16 e 17 della legge di guerra approvata con R. D. 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R. D. 10 giugno 1940, n. 566;

Visto il decreto del Ministero delle Comunicazioni in data 20 gennaio 1943, col quale le indennità per rischi di guerra nei confronti degli equipaggi delle navi appartenenti alle società di preminente interesse nazionale e addette a viaggi in zone del mare Mediterraneo al disotto del 38° parallelo e lungo le coste della Grecia al disotto del 40° parallelo vengono elevate, per alcune categorie di personale, dal 196% al 246% e, per altre categorie, dal 200% al 250%;

Ritenuta l'urgente necessità di equiparare il trattamento economico degli equipaggi delle navi mercantili.

Ordiniamo:

Art. 1

L'indennità per rischi di guerra a favore degli equipaggi delle navi mercantili nazionali ed addette al traffico anche se non appartenenti a società di preminente interesse nazionale, e qualunque sia la zona di mare in cui le navi stesse compiono la navigazione viene aumentata del 250% sulle retribuzioni dei contratti collettivi di lavoro e regolamenti organici.

Art. 2

Il presente bando ha effetto dal 1° novembre 1943 e cesserà di aver vigore con la data che sarà stabilita con successiva disposizione. Esso sarà pubblicato mediante inserzione nel foglio annunzi legali delle provincie o mediante affissione all'albo delle RR. Capitanerie di Porto.

Dal Comando Supremo, 1° novembre 1943.

AMBROSIO

BANDO del 4 novembre 1943, n. 9.

Riassicurazione da parte del Governo Italiano dei rischi di guerra sui motovelieri e sulle merci trasportate.

NOI CAVALIERE DI GRAN CROCE
Generale d'Armata VITTORIO AMBROSIO
Capo di Stato Maggiore Generale

Visto il bando del Comandante Supremo delle Forze Armate del 30 settembre 1943, n. 187 A.C., con cui la facoltà di emanare bandi è stata delegata al Capo di Stato Maggiore Generale;

Visti gli artt. 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R. D. 8 luglio 1938 n. 1415;

Visto il R. D. 10 giugno 1940, n. 566;

Visto il R.D.L. 23 novembre 1939, n. 1939 riguardante la riassicurazione, per conto e nell'interesse dello Stato, dei rischi di guerra della navigazione marittima;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere all'assicurazione dei motovelieri e rispettivi carichi contro i rischi di guerra;

Ritenuta l'impossibilità da parte del Consorzio Italiano Assicurazione Rischi Speciali Trasporti (CIARST) con sede in Roma di provvedere alla copertura di tali rischi;

Ordiniamo:

Art. 1

A partire dal 1° novembre 1943 e fino alla data che sarà stabilita, la riassicurazione dei rischi di guerra sui corpi di motovelieri e sulle merci trasportate da essi è assunta dal Governo Italiano.

Art. 2

Per i tassi e per le condizioni di copertura, liquidazione e pagamento dei danni valgono le norme già stabilite dal CIARST.

Gli interessati sono però tenuti a notificare giornalmente i rischi sia al Consiglio dell'Economia che all'Intendenza di Finanza delle rispettive provincie e ad effettuare i versamenti dei premi presso le RR. Tesorerie Provinciali.

Art. 3

Fino a nuovo ordine vige l'ultimo bollettino di tassi emanato dalla CIARTS.

Art. 4

Il presente bando sarà pubblicato mediante inserzione nel Foglio Annunzi Legali delle provincie e mediante affissione nell'Albo delle RR. Capitanerie di Porto, ed entra immediatamente in vigore.

Dal Comando Supremo, 4 novembre 1943.

AMBROSIO

BANDO del 4 novembre 1943, n. 10.

Competenze spettanti agli equipaggi delle navi mercantili sinistrate.

NOI CAVALIERE DI GRAN CROCE
Generale d'Armata VITTORIO AMBROSIO
Capo di Stato Maggiore Generale

Visto il bando del Comandante Supremo delle Forze Armate 30 settembre 1943, n. 187 A.C., con cui la facoltà di emanare bandi è stata delegata al Capo di Stato Maggiore Generale;

Visti gli artt. 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R.D. 8 Luglio 1938, n. 1415;

Visto il R.D. 10 giugno 1940, n. 566;

Visto il nostro bando 2 ottobre 1943, n. 247 A. C.;

Ritenuta la pronta necessità di provvedere, nelle attuali contingenze, alla liquidazione delle competenze spettanti agli equipaggi delle navi mercantili sinistrate;

Ordiniamo:

Art. 1

Finchè perdura l'impossibilità per i marittimi di comunicare con gli armatori per ottenere da questi la liquidazione delle competenze, le RR. Capitanerie di Porto sono autorizzate ad anticipare agli equipaggi delle navi mercantili, sinistrate l'8 settembre 1943 e posteriormente, l'importo delle paghe ed assegni accessori loro spettanti per il mese in corso, fino alla data di risoluzione del contratto di arruolamento e per eventuali arretrati del mese precedente, nonchè l'importo dell'indennità per perdita di corredo, strumenti nautici e utensili, esclusa ogni altra indennità conseguente al sinistro.

Art. 2

Per poter procedere alle anticipazioni di cui sopra, le RR. Capitanerie di Porto richiederanno al Capitano o all'Ufficiale più elevato in grado fra i superstiti lo stato pagne dell'equipaggio o la specifica delle altre indennità dovute.

Qualora nè il Capitano nè alcuno degli Ufficiali sia fra i superstiti, lo stato paghe e la specifica delle indennità saranno formate dalle RR. Capitanerie di Porto, sulla base delle dichiarazioni giurate dei superstiti, rigorosamente vagliate.

Art. 3

Il pagamento delle competenze e indennità di cui all'art. 1 sarà fatto dietro rilascio, da parte dei marittimi o loro eredi, di quietanza con dichiarazione di trasferimento all'Amministrazione del corrispondente credito da essi vantato verso l'armatore.

Art. 4

Le somme anticipate, con gli interessi legali che su queste sono dovute e con le eventuali spese, dovranno essere rimborsate dall'armatore entro venti giorni

dalla notificazione del debito che gli sarà fatta dal Ministero della Marina - Direzione Generale della Marina Mercantile -.

Art. 5

Le anticipazioni sono privilegiate sui resti della nave e sui noli da riscuotere ancora dall'armatore per tutti i viaggi effettuati dalla nave, col grado di cui all'art. 552, n. 2, del Codice di navigazione. Sono inoltre vincolati, con lo stesso privilegio, al pagamento di tale credito, le indennità di assicurazione, i premi, le sovvenzioni e i sussidi dello Stato.

Il privilegio si estingue soltanto con la estinzione del credito.

Art. 6

Le RR. Capitanerie di Porto competenti a concedere le anticipazioni di cui al presente bando sono quelle entro le cui giurisdizioni vengono svolte le indagini sommarie previste dall'art. 578 del Codice della navigazione.

Art. 7

Per il rimborso delle somme anticipate con gli interessi e le eventuali spese, l'amministrazione potrà, a tutti gli effetti, valersi della procedura prevista dall'art. 84 del Codice di navigazione.

Art. 8

Gli atti di sottomissione di cui all'art. 3 del bando n. 247 A. C., del 2 ottobre 1943, sono da registrarsi gratuitamente, anche se di date anteriori al presente bando.

Art. 9

I fondi necessari di cui all'art. 1 saranno richiesti di volta in volta dalle RR. Capitanerie di Porto alle Sezioni delle RR. Tesorerie Provinciali, che sono autorizzate a concederli quali anticipazioni a conto del Ministero della Marina, Direzione Generale della Marina Mercantile.

Art. 10

Tosto che le condizioni del Regno lo permetteranno, le RR. Capitanerie di Porto trasmetteranno al Ministero della Marina, Direzione Generale della Marina Mercantile, la distinta delle anticipazioni da esse rispettivamente concesse, corredata dalla relativa documentazione, affinchè la Direzione stessa ne effettui il ricupero ed il rimborso alle rispettive Sezioni di RR. Tesorerie Provinciali.

Art. 11

Il presente bando entra in vigore immediatamente. Esso sarà pubblicato mediante inserzione nel foglio annunzi legali delle provincie e mediante affissione all'albo delle RR. Capitanerie di porto.

Dal Comando Supremo, 4 Novembre 1943.

AMBROSIO

BANDO del 4 novembre 1943, n. 11.

Competenze spettanti ai marittimi militarizzati imbarcati su naviglio ausiliario.

NOI CAVALIERE DI GRAN CROCE
Generale d'Armata VITTORIO AMBROSIO
Capo di Stato Maggiore Generale

Visto il bando del Comandante Supremo delle Forze Armate 30 settembre 1943, n. 187 A.C., con cui la facoltà di emanare bandi è stata delegata al Capo di S. M. Generale;

Visti gli articoli 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R.D. 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R.D. 10 giugno 1940, n. 566;

Vista il R.D. 19 settembre 1935, n. 1836, sulla organizzazione della Marina Mercantile per il tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, che fissa norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Ritenuta la urgente necessità di eliminare, nelle attuali condizioni, sperequazioni economiche tra le categorie di marittimi imbarcate sul naviglio ausiliario;

Ordina:

Art. 1

Con decorrenza 1° settembre 1943 ai marittimi militarizzati imbarcati su naviglio ausiliario e non appartenenti a classi e categorie sotto le armi sarà corrisposto il trattamento economico (paga, panatica, indennità per lavoro straordinario, rischi di guerra, premi speciali, ecc.), previsto dai contratti collettivi, dalle leggi e dagli altri provvedimenti in vigore alla data del presente bando, relativo al tipo della nave sul quale trovansi imbarcati ed in rapporto alle funzioni esercitate a bordo.

Art. 2

Per i marittimi, le cui famiglie risiedono in territorio ancora occupato dal nemico, sarà effettuata mensilmente una trattenuta pari alla differenza tra le competenze mercantili e quelle militari. La regolarizzazione di tali trattenute avrà luogo tosto che sarà nuovamente possibile comunicare con i rispettivi armatori.

Art. 3

I marittimi militarizzati imbarcati sul naviglio ausiliario ed appartenenti a classi o categorie sotto le armi (richiamati e militari di leva) saranno anch'essi sotto le armi e lasciati a bordo.

Art. 4

Il presente bando sarà pubblicato mediante inserzione nel Foglio Annunzi Legali delle Provincie e mediante affissione all'Albo delle RR. Capitanerie di Porto e, ferma la decorrenza di cui all'art. 1, entra immediatamente in vigore.

Dal Comando Supremo, 4 novembre 1943.

AMBROSIO

TESTI VITTORIO, *gerente* TIP. DEL COMMERCIO V. RAGIONE - P. M. 151